

Risulta in modo positivo dalle prese informazioni che il Rejva, in età di 73 anni, richiese il segretario Gianara di scrivere la scheda per lui, che questi la scrisse e la riconsegnò al Rejva, il quale la rimise al presidente onde fosse posta nell'urna, e ciò seguì senza contestazione o diverbio di sorta.

Risulta dall'asserzione dello stesso Rejva, stato esaminato in quest'inchiesta che la sua volontà era stata di votare pel Garda, come già altra volta aveva votato per lui; e che il Gianara, scrivendo il nome del signor Garda, non aveva fatto che eseguire l'incarico datogli.

Risulta poi che dopo la votazione e sul finire dell'operazione insorse qualche diverbio in proposito; ma neanche tale questione di parole si riferiva ad un cambiamento tra il voto scritto dal Gianara e quello voluto dal Rejva, ma solo concerne il modo con cui il Rejva aveva palesata la sua volontà al Gianara, dicendo questi che il Rejva gli aveva mostrato scritto il nome del candidato sopra un pezzo di carta, e negandosi tal circostanza dal Rejva stesso. Del resto nè anco in tal diverbio il Rejva disse che il suo voto gli fosse stato cambiato dallo scrivente.

Vi ha fra gli esaminati chi disse che il Rejva aveva raccontato come, intendendo esso di votare pel generale Rossi, il Gianara gli avesse suggerito il Garda, al quale suggerimento egli si fosse arreso. Ma un tale fatto, anche ammesso, non accennerebbe una violenza arrecata alla volontà del Rejva, oltrechè poi questa circostanza non è ammessa dal Rejva stesso.

Allo stato pertanto di queste informazioni e ritenuto inoltre che, anche tolto un voto, il signor Garda rimarrebbe a parità di voti col generale Rossi, e che in tal posizione egli dovrebbe essere l'eletto a termine della legge, siccome il maggiore d'età, perciò l'ufficio VII della Camera a maggioranza di voti vi propone per mezzo mio l'approvazione della nomina di cui si tratta.

**PRESIDENTE.** Se nessuno fa opposizione, pongo ai voti l'approvazione dell'elezione del signor Garda a deputato del collegio di Vistrorio.

(È approvata.)

#### RELAZIONE DI PETIZIONI.

##### (Abolizione del foro ecclesiastico.)

**GIANONE, relatore.** Poichè sono alla tribuna, farò alcune relazioni di petizioni che mi trevo avere in pronto, portate dallo stesso ordine del giorno.

Petizione d'urgenza, n° 1902. L'avvocato Antonio Berti domanda l'abolizione del privilegio del foro ecclesiastico ed una conseguente modificazione dell'articolo 2 del Codice civile.

Egli fonda la sua domanda sugli articoli 68 e 71 dello Statuto, nel primo dei quali è detto che la giustizia emana dal Re ed è amministrata in suo nome dai giudici che egli istituisce, e nell'altro articolo è proclamata l'eguaglianza dei diritti per tutti i cittadini.

Egli osserva che i giudici ecclesiastici non sono nominati dal Re, nè amministrano la giustizia a di lui nome. Che d'altronde niun vantaggio deriva da quel privilegio del foro, nè anco agli ecclesiastici, a cui è generalmente inviso. Che tutto il motivo del medesimo sta in una male intesa ragione di decoro che realmente non sussiste, e sta fors'anche nell'interesse di conservare alle curie ecclesiastiche una sorgente di emolumenti ingiusti.

Soggiunge il petente non essere però il caso di divenire all'abolizione del privilegio del foro ecclesiastico per mezzo di concordato, poichè un tal modo di procedere conterrebbe un'implicita ricognizione del diritto alla Chiesa di frammi-schiarsi nell'amministrazione dello Stato.

La Commissione, nel mentre non potrebbe appoggiare l'istanza del petente nella parte in cui si vorrebbe escludere dai mezzi di raggiungere il proposto scopo le trattative e i concordati, non può però a meno di riconoscere per anormale ed incongruo lo stato dei rapporti attualmente esistenti in materia di giurisdizione tra lo Stato e la Chiesa, per cui propone la trasmissione di questa petizione al signor ministro di grazia e giustizia colle più vive raccomandazioni di provvedere a che, nel caso di non riescito accordo, si proceda per quelle vie che le nostre costituzionali istituzioni segnano al riordinamento in modo normale della materia a cui si riferisce questa petizione.

**SICCARDI, ministro di grazia e giustizia.** La petizione, ove venga rinviata al Ministero per decreto della Camera, sarà dal medesimo presa nella massima considerazione.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti le conclusioni della Commissione, che sono per l'invio della petizione al ministro di grazia e giustizia.

(La Camera approva.)

#### MOZIONE DEL DEPUTATO PESCATORE CIRCA I PROVVEDIMENTI DEL MINISTERO SULLE PETIZIONI INVIATEGLI.

**PESCATORE.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Su che cosa?

**PESCATORE.** Sulla decisione che ha ora presa la Camera.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**PESCATORE.** La precedente Legislatura aveva stabilito che alla fine di ogni mese i ministri rendessero conto delle petizioni che fossero loro trasmesse, poichè altrimenti la trasmissione sarebbe inutile, ignorandosi sempre dalla Camera i provvedimenti datisi dai ministri, non che in altri casi, i motivi per cui non avessero per avventura creduto o potuto provvedere in proposito; laonde io pregherei i signori ministri a dichiarare se intendano anche in questa Legislatura di seguire questo sistema.

Io movo questa domanda in occasione della petizione testè riferita, perchè vedo l'importanza speciale della medesima, e bramerei di sapere quale deliberazione i signori ministri prendano su di essa.

**MAMELLI, ministro d'istruzione pubblica.** L'esperienza appunto dei gravissimi inconvenienti che sono nati dal sistema adottato nella precedente Legislatura ha persuaso il ministro che questo rendiconto pratico di tutte le suppliche non sia conforme ai principii costituzionali; perciò, se si tratterà di petizione che interessi qualche particolare, questi potrà rivolgersi al Ministero per sapere come siasi provveduto; quanto poi alle altre, il Ministero, senza obbligarsi a presentare periodicamente rendiconto generale alla Camera, in qualunque occasione la medesima od alcuno de' deputati chieda qualche informazione in proposito, il Ministero si farà un dovere di dare tutti i possibili schiarimenti; il che si potrà anche fare relativamente alla petizione relativa all'oggetto importantissimo del privilegio del foro ecclesiastico.